

# Statuto

## 1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero è costituita un'associazione denominata «TI rispetto» con sede a Pregassona in via Fontana Verde 4. L'associazione è apolitica e aconfessionale.

## 2. Finalità e scopo

L'associazione 'Ti rispetto' non persegue scopi commerciali o la realizzazione di profitti. Gli organi sono attivi a titolo onorifico. Il fine dell'associazione è quello di divulgare la conoscenza e la sensibilizzazione in tema di prevaricazioni, come il bullismo, il cyberbullismo, le discriminazioni e gli argomenti affini in ambiti connessi alle problematiche giovanili, nessuna fascia esclusa, in ambiente scolastico, extra e para scolastico, incluso l'apprendistato: bullismo, cyberbullismo, flaming, harassment, cyberstalking, denigrazione, impersonificazione, outing estorto, sexting e ogni altro relativo. L'associazione promuove, altresì, programmi di prevenzione e formazione, sia all'interno di istituzioni pubbliche sia private. L'associazione intende fungere da piattaforma per fornire informazioni, supporto e accompagnamento per coloro che vi si rivolgono verso sostegni in possesso dei necessari requisiti legali, di formazione professionale e di autorizzazione a esercitare le relative attività.

## 3. Mezzi

Per il perseguimento delle sue finalità, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- contributi sociali
- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni
- sovvenzioni
- proventi derivanti da accordi di prestazioni
- donazioni e sussidi di ogni genere

I contributi sociali sono fissati annualmente nell'ambito dell'Assemblea dei soci.  
L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

## 4. Soci - adesione

Ogni persona fisica e giuridica interessata alle finalità dell'associazione può diventare socio. Le persone fisiche o giuridiche che sostengono l'associazione finanziariamente o idealmente possono essere soci passivi con diritto di voto. Su proposta del Comitato, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'associazione. I soci benefattori con diritto di voto versano un contributo annuale almeno pari a quello dei soci attivi. Le richieste d'adesione vanno inoltrate al Comitato, via email oppure per raccomandata, che decide in merito all'ammissione.

## 5. Cessazione dell'adesione

L'adesione cessa

- nel caso delle persone fisiche mediante dimissioni, esclusione o decesso.

- nel caso delle persone giuridiche mediante dimissioni, esclusione o scioglimento della persona giuridica.

## **6. Dimissioni ed esclusione**

Le dimissioni sono possibili alla fine di ciascun semestre. La lettera di dimissioni deve essere inviata per iscritto al Comitato, con un preavviso di almeno quattro settimane prima dell'Assemblea dei soci ordinaria. Per l'anno iniziato va versato l'intero contributo sociale. È accettata forma di comunicazione equivalente alla lettera (telefax, email).

Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento a causa di motivi gravi e per violazione dello statuto nonché per comportamenti contrari agli scopi dell'associazione. Il Comitato decreta l'esclusione; il socio ha la facoltà di sottoporre all'Assemblea dei soci la decisione d'esclusione nei 30 (trenta) giorni che seguono la comunicazione dell'esclusione. Il ricorso dovrà essere indirizzato per lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione, all'attenzione dell'Assemblea generale.

Chi fosse in ritardo dopo il richiamo nel pagamento dei contributi annuali, è escluso dall'associazione senza diritto di ricorso all'Assemblea generale.

## **7. Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato direttivo e esecutivo
- c) l'Ufficio di revisione

## **8. L'Assemblea dei soci**

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci. Un'Assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente entro la fine di marzo.

I soci vengono convocati per iscritto all'Assemblea con un preavviso di 20 giorni, con allegato l'ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.

Le istanze all'attenzione dell'Assemblea dei soci vanno inoltrate per iscritto al Comitato, entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'assemblea.

Il Comitato o 1/5 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo. L'assemblea deve avere luogo entro 4 settimane dalla ricezione della richiesta.

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione. Ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:

- a) approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci
- b) approvazione del rapporto annuale del Comitato
- c) accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale
- d) discarico al Comitato
- e) elezione del/della presidente e degli altri membri del Comitato, nonché dell'organo di controllo
- f) determinazione del contributo sociale
- g) approvazione del budget annuale
- h) deliberazione sul programma delle attività
- i) deliberazione sulle istanze del Comitato e dei soci
- j) modifica dello statuto
- k) decisione in merito all'esclusione di soci, salva la facoltà del Comitato ex art. 6
- l) deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e l'impiego del ricavato della liquidazione

Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere, se sono presenti almeno il 51% dei soci.

Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi; le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati. In caso di parità di voti, decide il voto del/della presidente.

Spiegazione maggioranza semplice o maggioranza relativa: un'istanza è accettata, se raccoglie più voti favorevoli che voti contrari; le astensioni non vengono conteggiate.

La modifica dello statuto richiede l'approvazione di una maggioranza di 2/3 dei voti espressi.

Le decisioni prese devono essere messe a verbale. È sufficiente un verbale delle decisioni.

## **9. Il Comitato**

Il Comitato è composto da minimo uno a massimo tre persone.

Rimane in carica per un anno, può essere rieletto.

Il Comitato gestisce le attività in corso e rappresenta l'associazione all'esterno.

Emana i regolamenti interni.

Può impiegare dei gruppi di lavoro (gruppi di esperti).

Ai fini del raggiungimento degli scopi dell'associazione, il Comitato può impiegare o incaricare terze persone, dietro un adeguato compenso.

### *Altri compiti e competenze del Comitato*

Il Comitato dispone di tutte le competenze che la legge o il presente statuto non conferisce a un altro organo.

All'interno del Comitato sono rappresentate le seguenti competenze:

- a) presidenza
- b) vicepresidenza
- c) finanze
- d) attuariato
- e) (altre)

L'accumulazione delle cariche è possibile.

Il Comitato si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede. Ogni membro del Comitato può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi.

Se nessun membro del Comitato richiede una consulenza orale, le decisioni prese tramite circolazione degli atti (anche e-mail) sono valide. Il Comitato può procedere validamente alle decisioni che gli competono, allorché almeno la metà più uno dei membri sono presenti; vota per maggioranza semplice. Il presidente ha diritto di voto, e in caso di parità decide.

## **10. L'Ufficio di revisione**

L'Assemblea dei soci nomina un revisore dei conti o una persona giuridica, che controlla la contabilità ed esegue almeno una volta all'anno un controllo casuale.

L'Ufficio di revisione riferisce e propone al Comitato, all'attenzione dell'Assemblea dei soci.

Rimane in carica un anno, può essere rieletto.

## **11. Diritto di firma**

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del/della presidente con un altro membro del Comitato.

## **12. Responsabilità**

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

## **13. Scioglimento dell'associazione**

Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato con una decisione presa nell'ambito di un'Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria e con la maggioranza dei soci presenti.

Se la partecipazione all'assemblea dei soci è inferiore al 51 % una seconda assemblea deve avere luogo entro un mese. Nell'ambito di questa seconda assemblea, l'associazione può essere sciolta anche con la maggioranza semplice, se il numero dei soci presenti è inferiore ai tre quarti.

Con lo scioglimento dell'associazione il patrimonio dell'associazione va a un'organizzazione esente da imposta, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci. Ai soci e ai membri del Comitato non sono di regola riconosciuti emolumenti per la propria attività in seno all'Associazione. Essa avviene dunque a titolo gratuito e volontario; sono loro riconosciuti i rimborsi per le eventuali spese vive, sostenute nell'esercizio di specifiche attività, decise dal Comitato stesso.

**14. Richiamo di legge**

Per tutto quanto non contemplato né regolato nel presente statuto, dev'essere fatto ricorso agli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CC) e ogni altra norma applicabile.

**15. Dati soci**

Tutti i dati dei soci verranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto delle leggi vigenti e non verranno utilizzati, se non per lo svolgimento e le comunicazioni delle attività associative, né ceduti a terzi, senza l'autorizzazione dell'interessato.

**16. Entrata in vigore**

Il Comitato può richiedere l'iscrizione dell'Associazione a registro di commercio.

Il presente statuto è stato accettato nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 16 maggio 2019 ed è entrato in vigore in questa data.

Data e luogo \_\_\_\_\_

Il/La presidente

Il redattore del verbale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_